



Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

# **Assicurazione responsabilità civile per i danni patrimoniali per gli istituti di previdenza per il personale (PTL)**

Edizione 07.2021

L'essenziale in breve	4
-----------------------	---

## Parte A Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1	Estensione del contratto	6
A2	Validità territoriale	6
A3	Validità temporale	6
A4	Rischio precedente	6
A5	Rischio postumo	7
A6	Durata del contratto	7
A7	Disdetta del contratto	8
A8	Premio	8
A9	Obblighi di diligenza e altri obblighi	8
A10	Obblighi d'informazione	8
A11	Principato del Liechtenstein	9
A12	Diritto applicabile e foro competente	9
A13	Luogo di adempimento	9
A14	Sanzioni	9
A15	Imputazione di conoscenza (severability)	9
A16	Cessione dei diritti al risarcimento	9

## Parte B Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni generali

B1	Rischio, attività e responsabilità civile assicurati	10
B2	Esclusioni generali	10

## Parte C Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni particolari

C1	Protezione giuridica in caso di procedimento penale e amministrativo nei confronti di persone assicurate	11
C2	Procedura d'inchiesta nei confronti dello stipulante	11
C3	Fornitori di servizi forensi	11
C4	Rinuncia all'eccezione della colpa grave	12
C5	Pretese avanzate in relazione al contratto di lavoro (employment practices claims)	12
C6	Costi di reputazione	12
C7	Consulenza psicologica	12
C8	Perdita di documenti fisici	12
C9	Cyber-evento con danno di responsabilità civile	12

## Parte D Sinistro

D1	Prestazioni	13
D2	Franchigia	14
D3	Avviso di sinistro e obblighi d'informazione	14
D4	Trattamento del sinistro	14
D5	Buona fede contrattuale	15
D6	Regresso contro gli assicurati	15
D7	Prescrizione relativa al contratto di assicurazione	15

## **Parte E**

### **Definizioni**

<b>E1</b>	<b>Azienda del datore di lavoro</b>	<b>16</b>
<b>E2</b>	<b>Cyber-evento con danno di responsabilità civile</b>	<b>16</b>
<b>E3</b>	<b>Istituto di previdenza per il personale</b>	<b>16</b>
<b>E4</b>	<b>Violazione di obblighi</b>	<b>16</b>
<b>E5</b>	<b>Sinistro in serie</b>	<b>16</b>
<b>E6</b>	<b>Società affiliata</b>	<b>16</b>
<b>E7</b>	<b>Danni patrimoniali</b>	<b>16</b>
<b>E8</b>	<b>Assicurati</b>	<b>16</b>
<b>E9</b>	<b>Persone assicurate</b>	<b>17</b>
<b>E10</b>	<b>Anno di assicurazione</b>	<b>17</b>
<b>E11</b>	<b>Stipulante</b>	<b>17</b>

# L'essenziale in breve

La presente panoramica fornisce un'informazione sintetica ai sensi dell'art. 3 della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) circa il contenuto essenziale del contratto assicurativo. A seguito della stipulazione del contratto di assicurazione, in capo alle parti maturano diritti e obblighi specifici, segnatamente sulla base della proposta, della polizza, delle condizioni di assicurazione e delle vigenti disposizioni di legge.

## Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è AXA Assicurazioni SA, General-Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthur (di seguito indicata come «AXA»), società anonima con sede a Winterthur e affiliata del Gruppo AXA.

## Cosa è assicurato?

L'assicurazione copre le richieste di risarcimento di danni che, in virtù delle disposizioni legali in materia di responsabilità civile, vengono avanzate nei confronti degli assicurati (B1.1 CGA).

La copertura assicurativa comprende la responsabilità civile legale

- Rischio professionale: rischi conseguenti ad azioni od omissioni da parte delle persone assicurate e allo svolgimento dell'attività aziendale all'interno di istituti di previdenza per il personale.
- Rischio inerente alla responsabilità civile come organo: rischi conseguenti ad azioni od omissioni commesse dalle persone assicurate nello svolgimento delle loro funzioni o in qualità di organi dell'istituto di previdenza per il personale.

L'esatta estensione della copertura è riportata nelle presenti condizioni contrattuali e nell'offerta/nella polizza.

Si tratta di un'assicurazione danni ai sensi della Legge sul contratto di assicurazione.

## Cosa non è coperto tra l'altro dall'assicurazione?

L'assicurazione non copre fra l'altro le pretese

- per danni conseguenti a violazioni di obblighi commesse consapevolmente dalle persone assicurate (B2b CGA)
- fondate su una responsabilità assunta contrattualmente che ecceda le prescrizioni legali (B2c CGA)
- che superano il valore di compensazione di un danno quantificabile in termini pecuniari. In tale novero rientrano in particolare i risarcimenti a carattere punitivo o aventi finalità penali accessorie (ad es. multe, pene pecuniarie o convenzionali, punitive damages o exemplary damages) (B2d CGA)
- per danni imputabili ad influenze esterne, quali oscillazioni di valore, perdite di corso e/o a cattivo rendimento, come pure a operazioni aleatorie (l'assicurazione comprende invece la difesa contro le pretese ingiustificate in rapporto con detti eventi) (B2g CGA)
- per danni in rapporto con episodi di corruzione attiva o passiva ovvero di altra forma di accettazione illecita di prestazioni da parte di una persona assicurata (B2j CGA).

L'esatta estensione della copertura e le esclusioni sono riportate nelle presenti condizioni contrattuali e nell'offerta/nella polizza.

## Quali prestazioni sono erogate da AXA?

AXA indennizza l'ammontare che l'assicurato è tenuto a pagare alla persona danneggiata, a titolo di risarcimento, in virtù della sua responsabilità civile legale (D1.1 CGA). Nel caso di sinistri assicurati, AXA si assume inoltre la difesa contro le pretese ingiustificate o ec-

cessive (protezione giuridica passiva ai sensi della disposizione D1.2 CGA).

La copertura comprende parimenti la protezione giuridica in caso di procedimento penale e amministrativo ai sensi della disposizione C1 CGA.

Le prestazioni sono limitate alla somma assicurata e al massimale speciale che figurano nella polizza.

## A quanto ammonta il premio e quando è dovuto?

Il premio è riportato nella proposta e nella polizza e il suo pagamento è dovuto il primo giorno di ogni anno di assicurazione.

## Quali sono i principali obblighi a carico dello stipulante?

Lo stipulante è tenuto tra l'altro a

- notificare il prima possibile e per iscritto ad AXA qualsiasi cambiamento di un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio (A10.2 CGA),
- notificare immediatamente il verificarsi di un evento le cui conseguenze attese possono interessare l'assicurazione (D3.1 CGA),
- astenersi da qualsiasi trattativa diretta con la persona danneggiata (o con chi la rappresenta) concernente le pretese di risarcimento e, inoltre, non riconoscere responsabilità o richieste di nessun genere né concludere transazioni o effettuare pagamenti a titolo di risarcimento, salvo laddove AXA abbia dato il proprio consenso a riguardo (D5 CGA),
- a fornire in qualsiasi momento ad AXA o metterla al corrente di tutte le informazioni, documenti, dati, atti ed elementi probatori riguardanti il sinistro, nonché a trasmetterle e/o porla celermente a conoscenza di tutti gli atti ufficiali o giudiziari (D3.2 CGA).

Ulteriori obblighi e doveri sono specificati nelle presenti condizioni contrattuali e nell'offerta/nella polizza.

## Quando deve essere presentata la notifica di sinistro?

Qualora si verifichi un evento le cui conseguenze potrebbero presumibilmente interessare l'assicurazione, lo stipulante deve informare tempestivamente AXA. Questo obbligo di notifica trova applicazione anche se, a seguito di un tale evento, nei confronti di un assicurato venga avviata un'inchiesta di polizia (D3 CGA).

## Quando inizia e quando finisce l'assicurazione?

L'assicurazione decorre a partire dalla data indicata nella polizza. Finché non viene consegnata la polizza o rilasciata una conferma di copertura definitiva, AXA può rifiutare la proposta. L'assicurazione è valida per la durata indicata nella polizza.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione non venga disdetto alla scadenza prevista, esso si rinnova tacitamente di volta in volta per un ulteriore anno. Se è stato concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto di assicurazione si estingue alla data indicata nella polizza.

## Quali danni sono assicurati dal punto di vista temporale?

La copertura assicurativa è operante per le pretese in relazione a danni avanzate nei confronti di assicurati nel corso della validità della polizza (A3.1 CGA).

### **Come si può esercitare il diritto di revoca?**

Lo stipulante può revocare il contratto con AXA entro 14 giorni dal momento in cui l'ha accettato. Questo termine è considerato come rispettato se la revoca viene comunicata ad AXA entro l'ultimo giorno del termine utile per iscritto o in altra forma testuale (ad es. via e-mail).

La revoca comporta l'obbligo di rimborso delle prestazioni già percepite.

### **Informazioni particolari per il Principato del Liechtenstein**

Con la consegna o l'invio della proposta, il proponente è vincolato per due settimane alla stessa ai fini della stipulazione di un contratto di assicurazione.

Qualora AXA violi l'obbligo di informazione ai sensi della legge del Principato del Liechtenstein in materia di contratti assicurativi o di vigilanza in ambito assicurativo, lo stipulante gode di un diritto di recesso di quattro settimane a partire dal momento del recapito della polizza.

L'autorità di sorveglianza di competenza è l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, 3000 Berna.

### **Quali definizioni trovano applicazione?**

I principali concetti sono illustrati nelle «Definizioni» riportate nella Parte E.

### **Quali dati sono utilizzati in quale modo da AXA?**

AXA utilizza i dati in conformità con le disposizioni di legge applicabili. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo [AXA.ch/protezione-dati](https://www.axa.ch/protezione-dati).

# Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

## Parte A

### Condizioni quadro del contratto di assicurazione

#### A1 Estensione del contratto

---

Con la presente assicurazione AXA offre agli istituti di previdenza per il personale una copertura combinata della responsabilità civile degli organi societari e della responsabilità civile professionale.

#### A2 Validità territoriale

---

L'assicurazione è valida in tutto il mondo. Qualora il diritto estero applicabile alla responsabilità civile degli assicurati vieti la stipulazione di un'assicurazione responsabilità civile per i danni patrimoniali per gli istituti di previdenza per il personale, oppure laddove tale diritto ammetta soltanto un'estensione assicurativa limitata, la copertura viene meno oppure è operante soltanto entro i limiti consentiti dal diritto estero vigente.

#### A3 Validità temporale

---

##### A3.1 Validità della polizza

L'assicurazione copre le richieste di risarcimento avanzate nei confronti di un assicurato o di AXA in qualità di suo assicuratore di responsabilità civile nel corso della validità della polizza. L'arco temporale di validità della polizza corrisponde

- alla durata contrattuale della presente polizza,
- alla durata contrattuale dei contratti eventualmente sostituiti dalla presente polizza presso AXA,
- alla durata di un'assicurazione per i rischi postumi riconosciuta da AXA.

##### A3.2 Momento di avanzamento della richiesta di risarcimento

Ai fini della determinazione del momento in cui è stata avanzata una richiesta di risarcimento, si considera quello in cui

- nei confronti di un assicurato o di AXA in qualità di suo assicuratore di responsabilità civile viene avanzata per la prima volta una richiesta scritta di risarcimento di danni, ovvero allorquando un assicurato o AXA in qualità di suo assicuratore di responsabilità civile riceve la comunicazione scritta secondo cui nei suoi confronti potrebbe essere avanzata una pretesa che rientra nel campo di applicazione della presente assicurazione,
- un assicurato viene per la prima volta a conoscenza di circostanze che lasciano intuire che nei suoi confronti, nei confronti di un'altra persona assicurata o di AXA in qualità di suo assicuratore di responsabilità civile sarà avanzata una richiesta di questo genere. Presupposto per l'operatività della copertura assicurativa è che la comunicazione contenga le seguenti informazioni sulle singole circostanze:

- una descrizione dei fatti che lasciano intuire una richiesta di risarcimento,
- indicazioni sul tipo e sull'ammontare del danno possibile,
- ora, luogo, tipo e constatazione della violazione degli obblighi,
- dati delle persone assicurate coinvolte e dei potenziali richiedenti.

Il momento in cui un assicurato o AXA in qualità di suo assicuratore di responsabilità civile prende conoscenza per la prima volta di un procedimento penale, amministrativo, di vigilanza o d'inchiesta promosso nei confronti di un assicurato a seguito del quale può essere avanzata una pretesa assicurata.

Se per lo stesso evento risultano adempiuti più criteri, si terrà conto di quello verificatosi per primo.

##### A3.3 Sinistro in serie

Tutte le pretese per danni facenti parte della stessa serie si considerano avanzate (A3.2) dal momento in cui è stata avanzata per la prima volta la richiesta di risarcimento. Se la prima pretesa in rapporto con un danno in serie viene avanzata prima dell'inizio del contratto, le pretese per tutti i danni della stessa serie non sono assicurate.

##### A3.4 Prestazioni e limite massimo

Le prestazioni e le limitazioni si basano sulle disposizioni contrattuali (come ad es. le regolamentazioni concernenti le somme assicurate o le franchigie) in vigore nel momento in cui è stata avanzata la prima richiesta di risarcimento ai sensi della disposizione A3.2.

##### A3.5 Omissione

Nel dubbio, una violazione degli obblighi dovuta ad omissione si considera avvenuta nel giorno in cui l'atto trascurato od omesso doveva essere compiuto onde evitare il verificarsi del danno patrimoniale.

#### A4 Rischio precedente

---

##### A4.1 Assicurazione del rischio precedente

Le pretese per danni o danni in serie conseguenti a violazioni di obblighi commesse antecedentemente alla prima stipulazione della presente polizza sono coperte solo se anteriormente alla prima stipulazione del contratto la persona assicurata non era e, tenuto conto delle circostanze, non poteva parimenti essere a conoscenza delle violazioni di obblighi che motivano la sua responsabilità.

##### A4.2 Assicurazione del rischio precedente per istituti di previdenza per il personale di nuova aggiunta

Se dopo la conclusione del contratto si aggiungono altri istituti di previdenza per il personale in seguito a fondazione o acquisizione degli stessi, dall'assicurazione sono

escluse le pretese per danni conseguenti a violazioni di obblighi commesse prima dell'inclusione di detti istituti nel presente contratto.

#### **A4.3 Ampliamento delle prestazioni o della copertura assicurativa**

Se le prestazioni assicurate o l'estensione dell'assicurazione vengono ampliate, la copertura assicurativa è operante ai sensi delle nuove convenzioni soltanto a condizione che, prima dell'entrata in vigore della modifica contrattuale, l'assicurato non era a conoscenza e, tenuto conto delle circostanze, non avrebbe parimenti potuto essere a conoscenza della violazione degli obblighi che motiva la sua responsabilità.

## **A5 Rischio postumo**

### **A5.1 Nel corso della durata contrattuale**

Se nel corso della durata del contratto delle persone assicurate escono dalla cerchia degli assicurati, la copertura assicurativa sarà operante nei limiti dei termini di prescrizione previsti dalla legge – ma in ogni caso non oltre il periodo di validità della polizza - a condizione che le violazioni di obblighi che motivano la responsabilità delle persone assicurate siano state commesse prima della loro uscita. Prima dell'uscita, la persona assicurata che esce dal perimetro di copertura ha il diritto di ricevere da AXA un'offerta per una copertura run-off. Questa copertura run-off trova applicazione soltanto per le violazioni di obblighi commesse dalla persona assicurata prima della sua uscita. AXA si riserva il diritto di stabilire le condizioni e i premi a riguardo.

### **A5.2 Assicurazione dei rischi postumi in caso di estinzione dell'assicurazione (al di fuori di liquidazione forzata, fusione dello stipulante)**

#### **A5.2.1. Assicurazione dei rischi postumi automatica**

AXA concede automaticamente alle persone assicurate (tranne in caso di disdetta conseguente a ritardo nel pagamento dei premi) un'assicurazione dei rischi postumi esente da premi per 12 mesi. Tale copertura è operante per le pretese avanzate nei confronti delle persone assicurate o di AXA in qualità di loro assicuratore di responsabilità civile, laddove la violazione dell'obbligo si sia dimostrabilmente verificata prima della scadenza dell'ultimo anno di assicurazione.

Ad ogni persona assicurata che prima della scadenza dell'ultimo anno di assicurazione esce dalla cerchia degli assicurati, a partire dalla data di uscita AXA concede

- di propria volontà,
- esclusivamente a seguito di ristrutturazione aziendale,
- per motivi di salute,
- per raggiunti limiti di età (pensionamento), automaticamente e senza pagamento di premi, un'assicurazione dei rischi postumi per le pretese avanzate nei suoi confronti o nei confronti di AXA in qualità di suo assicuratore di responsabilità civile entro il termine di prescrizione definito dalla legge.

L'estensione delle assicurazioni dei rischi postumi si orienta alle condizioni assicurative in vigore per l'ultimo anno di assicurazione. Nella fattispecie, vengono riconosciute le prestazioni assicurate entro i limiti della parte di somma assicurata convenuta non ancora utilizzata per l'ultimo anno di assicurazione. Se le suddette richieste di risarcimento sono coperte del tutto o in parte da un altro contratto di assicurazione, l'assicurazione dei rischi postumi non è operante.

### **A5.2.2 Assicurazione opzionale dei rischi postumi soggetta a pagamento di premio**

Lo stipulante ha inoltre il diritto di acquistare un'assicurazione imprescrittibile dei rischi postumi con una durata massima di 120 mesi a partire dalla scadenza dell'ultimo anno di assicurazione. Nell'ambito di tale polizza sono coperte le pretese che vengono avanzate nei confronti delle persone assicurate o di AXA in qualità di loro assicuratore di responsabilità civile entro il periodo di validità dell'assicurazione dei rischi postumi concordata, laddove la violazione dell'obbligo si sia dimostrabilmente verificata prima della scadenza dell'ultimo anno di assicurazione. L'assicurazione dei rischi postumi deve essere richiesta per iscritto ad AXA al più tardi 30 giorni dopo la scadenza dell'ultimo anno di assicurazione.

Se lo stipulante non acquista un'assicurazione dei rischi postumi ai sensi del presente articolo, ogni persona assicurata ha il diritto di sottoscriverne una a titolo personale, a condizione che venga data comunicazione scritta ad AXA circa tale intenzione al più tardi 60 giorni dopo la fine dell'ultimo anno di assicurazione.

AXA si riserva il diritto di stabilire di conseguenza le condizioni e il premio dell'assicurazione dei rischi postumi.

### **A5.3 Assicurazione dei rischi postumi in caso di liquidazione coatta (ad es. fallimento) o fusione dello stipulante**

#### **A5.3.1 Assicurazione dei rischi postumi automatica**

A partire dal momento della liquidazione coatta o della fusione dello stipulante, AXA concede un'assicurazione automatica dei rischi postumi per un periodo di 12 mesi a copertura delle violazioni di obblighi commesse prima della liquidazione coatta o dell'apertura della procedura fallimentare, ovvero prima della sottoscrizione (closing date) della fusione.

#### **A5.3.2 Assicurazione opzionale dei rischi postumi soggetta a pagamento di premio**

Prima della scadenza di questa assicurazione dei rischi postumi, lo stipulante ha il diritto di chiedere ad AXA un'offerta per un'ulteriore assicurazione dei rischi postumi. AXA si riserva il diritto di stabilire le condizioni e i premi a riguardo.

## **A6 Durata del contratto**

### **A6.1 Inizio e scadenza**

La data di decorrenza e quella di scadenza del contratto sono indicate nella polizza.

Con la consegna della polizza si estingue la copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere. Finché non viene consegnata la polizza, AXA può rifiutare la proposta. Una copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere si estingue dopo tre giorni dal momento in cui la persona che presenta la proposta ha ricevuto la relativa notifica. In questo caso, detta persona è tenuta a pagare il premio in misura proporzionale alla durata effettiva della copertura provvisoria.

Se contro lo stipulante viene avviata la procedura fallimentare, il contratto rimane in vigore entro i limiti delle disposizioni A5.3 e A6.3 e l'amministrazione del fallimento è tenuta all'adempimento dello stesso.

### **A6.2 Rinnovo alla scadenza**

Alla scadenza, il contratto si rinnova per un ulteriore anno, a condizione che non venga disdetto entro i termini previsti da una delle parti contraenti.

---

**A6.3 Liquidazione coatta (ad es. fallimento) o fusione dello stipulante**  
Se lo stipulante viene sottoposto a liquidazione coatta o effettua una fusione (perdendo la propria personalità giuridica), per 12 mesi a partire dall'inizio della liquidazione coatta, dall'avvio della procedura fallimentare oppure dalla data di conclusione (closing date) della fusione, la copertura assicurativa sussiste solo entro i limiti previsti dalla disposizione A5.3.1. Una volta trascorsi i 12 mesi il presente contratto di assicurazione si estingue automaticamente, tranne nel caso in cui lo stipulante concluda un'assicurazione dei rischi postumi entro i limiti previsti dalla disposizione A5.3.2.

---

## A7 Disdetta del contratto

**A7.1 Disdetta ordinaria**  
Entrambe le parti contraenti possono disdire il contratto, per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail), per la fine di ogni anno di assicurazione, nel rispetto di un termine di preavviso di tre mesi (diritto di disdetta annuale).

**A7.2 Disdetta in caso di sinistro**  
Dopo un sinistro per il quale AXA versa le prestazioni, lo stipulante può disdire il contratto entro e non oltre 14 giorni da quando è venuto a conoscenza della corresponsione delle prestazioni. La copertura assicurativa cessa dopo 30 giorni dal momento in cui AXA riceve la disdetta. AXA rinuncia al diritto di disdetta in caso di sinistro.

**A7.3 Disdetta in caso di aggravamento del rischio**  
Fa stato quanto indicato alla disposizione A10.2.3.

---

## A8 Premio

Il premio riportato nella polizza è dovuto il primo giorno di ogni anno di assicurazione; la data di scadenza del primo premio è indicata sulla fattura. In caso di pagamento rateale, le frazioni di premio che giungono a scadenza nel corso dell'anno di assicurazione si devono considerare come prorogate. AXA può esigere un supplemento su ogni singola rata.

---

## A9 Obblighi di diligenza e altri obblighi

**A9.1 Violazione degli obblighi contrattuali e dell'obbligo di notifica**  
Se un assicurato viola un obbligo a lui incombente (ad es. D4.2, D5) o l'obbligo di notifica e di informazione (ad es. A10.2.1, D1.7, D3), la copertura assicurativa si estingue salvo che l'assicurato provi che la violazione non ha avuto alcun effetto sull'insorgere dell'evento assicurato e sull'entità delle prestazioni dovute da AXA o che, in base alle circostanze, la violazione non è imputabile a colpa.

**A9.2 Obblighi di diligenza e altri obblighi in caso di sinistro**  
Fa stato quanto previsto dalle disposizioni D3, D4 e D5.

---

## A10 Obblighi d'informazione

**A10.1 Comunicazione con AXA**  
Le persone assicurate devono indirizzare tutte le comunicazioni alla sede di AXA o alla sua rappresentanza competente.

**A10.2 Aggravamento o riduzione del rischio**  
**A10.2.1 Obblighi**  
Le persone assicurate devono notificare il prima possibile (e comunque non oltre due mesi dal momento in cui sono venuti a conoscenza della fattispecie) e per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail) ad AXA qualsiasi cambiamento di un elemento rilevante per l'apprezzamento del rischio.

**A10.2.2 Aggravamento del rischio**  
Per aggravamento del rischio ai sensi di quanto precede si intende:  
a) la fondazione/la costituzione di un istituto di previdenza per il personale che all'atto della fondazione/della costituzione presenti attivi superiori a CHF 50 milioni,  
b) l'assunzione dell'amministrazione, della gestione e controllo di un istituto di previdenza per il personale conseguente ad acquisizione di una società affiliata, purché il nuovo istituto di previdenza presenti nell'ultimo bilancio annuale attività superiori a CHF 50 milioni,  
c) l'inserimento di una limitazione, di un'indicazione o di un'aggiunta nel rapporto dell'ufficio di revisione dell'istituto di previdenza assicurato,  
d) la liquidazione coatta (ad es. fallimento) o la fusione dello stipulante.

**A10.2.3 Diritti delle parti contraenti**  
In caso di aggravamento del rischio, AXA può aumentare il premio oppure adeguare le condizioni per la durata contrattuale residua. Da parte sua, lo stipulante ha la facoltà di disdire il contratto entro 14 giorni dalla ricezione della comunicazione qualora le parti non riescano a raggiungere un accordo in merito all'aumento del premio e/o all'adeguamento delle condizioni. In entrambi i casi AXA ha diritto a un aumento del premio commisurato al rischio a decorrere dal momento dell'aggravamento del rischio fino all'estinzione del contratto.

**10.3 Nuove imprese**  
**10.3.1** Se, dopo la conclusione del contratto, l'azienda del datore di lavoro fonda o costituisce un nuovo istituto di previdenza per il personale o se, in seguito ad acquisizione di una società affiliata da parte dell'azienda del datore di lavoro, lo stipulante si assume l'amministrazione, la gestione e il controllo di un istituto di previdenza per il personale, la copertura assicurativa si estende anche al nuovo istituto purché la sua sede sia in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. Resta fatto salvo quanto sancito nelle disposizioni A10.2.2 lett. a) e b).

**A10.3.2** Lo stipulante è tenuto a comunicare ad AXA, entro la fine dell'anno di assicurazione, i nuovi istituti di previdenza per il personale mediante l'invio dell'ultimo rapporto di esercizio con il rapporto di revisione.

**A10.3.3** Qualora lo stipulante desideri assicurare nuovi istituti di previdenza per il personale, che non rientrano in questa copertura automatica, una volta avvenuta la rispettiva fondazione o acquisizione dovrà notificarle ad AXA per la stipulazione di un'apposita assicurazione.



---

**A10.4 Obbligo di informazione**  
AXA ha in qualsiasi momento il diritto di richiedere dati finalizzati alla valutazione del rischio, come il rapporto aggiornato dell'ufficio di revisione, la relazione d'esercizio (rapporto annuale, conto economico, bilancio, allegato) o il rapporto sulla perizia attuariale del perito in materia di previdenza professionale.

---

## **A11 Principato del Liechtenstein**

Se lo stipulante ha il proprio domicilio o la propria sede nel Principato del Liechtenstein, i rinvii alle disposizioni di legge svizzere contenuti nella documentazione contrattuale di assicurazione si riferiscono alle corrispondenti disposizioni di legge del Liechtenstein.

---

## **A12 Diritto applicabile e foro competente**

**A12.1 Diritto applicabile**  
Per il contratto di assicurazione trova applicazione il diritto materiale svizzero; in caso di stipulanti con domicilio o sede nel Principato del Liechtenstein, trova applicazione il diritto materiale di tale Paese.

**A12.2 Foro competente**  
In caso di controversie derivanti dal contratto di assicurazione, incluse le azioni dello stipulante, di persone assicurate o terze parti relative a prestazioni per pretese di responsabilità civile assicurate, sono competenti esclusivamente i tribunali ordinari svizzeri e, nel caso di stipulanti con domicilio o sede nel Principato del Liechtenstein, esclusivamente i tribunali ordinari di tale Paese.

---

## **A13 Luogo di adempimento**

Eventuali indennizzi allo stipulante, alle persone assicurate o a terzi derivanti dal presente contratto sono da corrispondere esclusivamente presso la sede dello stipulante o presso la sede di AXA.

---

## **A14 Sanzioni**

La copertura assicurativa non è operante se e fintanto che sono applicabili sanzioni economiche, commerciali o finanziarie che si contrappongono all'erogazione delle prestazioni risultanti dal contratto.

---

## **A15 Imputazione di conoscenza (severability)**

Nell'applicazione delle esclusioni di cui alle disposizioni B2 a), B2 b) e B2 j), ad una persona assicurata non vengono imputate la conoscenza e la violazione di obblighi di un'altra persona assicurata.

---

## **A16 Cessione dei diritti al risarcimento**

Le pretese di risarcimento che un assicurato può far valere nei confronti di terzi passano ad AXA in misura pari alle prestazioni da quest'ultima erogate. L'assicurato risponde di qualsiasi atto od omissione che possa influire sul diritto di regresso. La copertura assicurativa si estingue qualora le parti terze coinvolte vengano sollevate dalle loro responsabilità senza il consenso di AXA.

## Parte B

# Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni generali

## B1 Rischio, attività e responsabilità civile assicurati

### B1.1 Rischio assicurato e responsabilità civile assicurata

AXA presta la copertura assicurativa per le pretese che, in virtù delle disposizioni di legge in materia di responsabilità civile (o nell'ambito di un diritto di azione diretta nei confronti di AXA in qualità di loro assicuratore di responsabilità civile), vengono avanzate nei confronti di persone assicurate per aver causato danni patrimoniali. L'assicurazione copre i danni patrimoniali e le ulteriori spese e prestazioni assicurate ai sensi delle Parti C e D.

### B1.2 Attività assicurate

L'assicurazione copre la responsabilità civile degli assicurati derivante dallo svolgimento delle loro funzioni e compiti o dalla loro assunzione di obblighi e responsabilità in rapporto con la fondazione/l'istituto, l'amministrazione, la gestione, il controllo o la liquidazione dello stipulante.

### B1.3 Pretese interne

L'assicurazione copre anche le pretese per i danni cagionati dalla persona assicurata allo stipulante di cui è organo.

## B2 Esclusioni generali

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate

- a) per danni cagionati in occasione o durante il compimento di un crimine o delitto oppure in seguito a contravvenzione di prescrizioni di legge o delle autorità amministrative commessa con dolo o dolo eventuale. La presente esclusione è limitata alle pretese avanzate nei confronti di assicurati quali autori del danno, coautori, complici e istigatori.  
AXA garantisce la provvisoria assunzione delle spese di difesa di cui alla disposizione D1.3. A tale riguardo, AXA rinuncia a un'imputazione di conoscenza ai sensi della disposizione A15.
- b) per violazioni di obblighi commesse consapevolmente dalle persone assicurate. AXA garantisce la provvisoria assunzione delle spese di difesa di cui alla disposizione D1.3. A tale riguardo, AXA rinuncia a un'imputazione di conoscenza ai sensi della disposizione A15.
- c) per danni fondati su una responsabilità assunta contrattualmente che ecceda le prescrizioni legali, come penali o pene convenzionali,
- d) per danni che superano il valore di compensazione di un danno quantificabile in termini pecuniari. In tale novero rientrano in particolare i risarcimenti a carattere punitivo o aventi finalità penali accessorie (ad es. multe, pene pecuniarie o convenzionali, punitive damages o exemplary damages),

- e) per danni il cui verificarsi doveva essere ritenuto assai probabile da parte degli assicurati o il cui verificarsi era stato implicitamente accettato,
- f) per danni connessi all'amianto,
- g) per danni imputabili a influenze esterne, quali oscillazioni di valore e/o perdite di corso, a cattivo rendimento o ad operazioni aleatorie. AXA garantisce l'assunzione delle spese di difesa di cui alla disposizione D1.2.
- h) per danni derivanti dall'inadempimento di un obbligo di assicurazione legale o contrattuale,
- i) per danni riconducibili a o connessi con prestazioni previdenziali.

Per prestazione previdenziale si intende qualsiasi prestazione che deve essere effettuata al beneficiario della stessa (destinatario) che viene stabilita seconda la legge, l'atto di fondazione (p. es. statuto) o in base agli obblighi regolamentari o contrattuali assunti dall'istituto di previdenza.

La presente esclusione non vale per le pretese che vengono avanzate nei confronti delle persone assicurate e che sono in rapporto con la loro qualità o funzione di organo dello stipulante.

- j) avanzate a seguito di o in rapporto con episodi di corruzione attiva o passiva ovvero di altra forma di accettazione illecita di prestazioni da parte di una persona assicurata.

L'assicurazione copre invece l'anticipo delle spese di difesa ai sensi della disposizione D1.3. A tale riguardo, AXA rinuncia a un'imputazione di conoscenza ai sensi della disposizione A15.

- k) avanzate negli Stati Uniti o soggette al giudizio di un tribunale federale o statale USA,
  - derivanti dalla violazione di obblighi, ordinanze o disposizioni ai sensi delle leggi statunitensi
    - «Employee Retirement Income Security Act of 1974»,
    - «Securities Exchange Act of 1934»,
    - della «legislazione antitrust»,nonché di tutti i relativi emendamenti e integrazioni attuali e futuri o di altre disposizioni di legge o federali di tenore analogo,
  - derivanti da «Employment Practices Claims» (pretese avanzate dai dipendenti ai sensi della disposizione C5),
  - se tali pretese vengono avanzate da persone assicurate, indipendentemente dal fatto che le pretese vengano fatte valere direttamente da essi stessi oppure dietro loro disposizione o indicazione,
- l) avanzate in relazione a fattispecie già notificate
  - in virtù di un altro contratto di assicurazione, oppure
  - nel corso di un'altra validità contrattuale della presente polizza (ad es. proroga o rinnovo del contratto),
- m) e/o i procedimenti in correlazione diretta o indiretta con monete virtuali non basate sulla tecnologia blockchain (pseudo-cryptovalute).

## Parte C

# Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni particolari

### C1 Protezione giuridica in caso di procedimento penale e amministrativo nei confronti di persone assicurate

Se nei confronti di una persona assicurata viene promosso davanti alle autorità penali o amministrative un procedimento a seguito di una violazione di obblighi che potrebbe comportare una pretesa assicurata, AXA si assume le spese causate da un tale procedimento (ad es. onorari dei legali, spese peritali), nonché le spese a carico della persona assicurata stessa in relazione al procedimento (spese giudiziali e di indagine).

AXA si assume anche le ulteriori spese necessarie e adeguate (ad es. spese di viaggio) sostenute dalla persona assicurata, laddove essa non venga indennizzata altrimenti a tale effetto.

L'assicurazione non copre le spese dovute in relazione al rapporto di lavoro come i salari o altre prestazioni di indennizzo.

In caso di ricorso concernente una multa o in caso di appello contro una sentenza di primo o secondo grado, AXA può rifiutare l'erogazione di ulteriori prestazioni qualora ritenga improbabile che si possa ottenere un risultato favorevole. Se la persona assicurata promuove il procedimento a proprio rischio, in caso di assoluzione essa ha diritto al risarcimento da parte di AXA delle spese d'avvocato e procedurali sostenute. In questo caso ad AXA spetta un eventuale rimborso delle spese processuali assegnate alla persona assicurata, ad eccezione delle indennità attribuite a quest'ultima e destinate a coprire le spese.

Per il patrocinio della persona assicurata, AXA designa il legale d'intesa con la stessa. Da parte sua, la persona assicurata non può conferire mandato a un legale senza previo consenso di AXA. La scelta del legale non pregiudica il diritto di AXA di designarne un altro per il procedimento di diritto civile.

AXA rinuncia alla richiesta di rimborso delle prestazioni erogate in relazione all'assicurazione di protezione giuridica in caso di procedimento penale o amministrativo, tranne in caso di condanna penale a seguito di violazioni di obblighi commesse con dolo o dolo eventuale.

#### C1.1 Sequestro e blocco di beni patrimoniali (incl. spese relative al costo della vita / spese per la cauzione)

Se nell'ambito di un procedimento di cui alla disposizione C1 il patrimonio di una persona assicurata viene sequestrato e bloccato, AXA sostiene anche i costi opportuni per la difesa da tale disposizione. A tale riguardo, fanno eccezione eventuali garanzie da depositare. Se a seguito del sequestro e del blocco di beni patrimoniali della persona assicurata il mantenimento dell'abituale stile di vita della stessa non risulta più possibile, sotto riserva di richiesta di rimborso AXA si assume le spese opportune e necessarie per un massimo di sei mesi dal momento in cui diviene esecutiva l'ordinanza giudiziaria rilevante.

#### C1.2 Spese di estradizione

Nell'ambito della disposizione C1 sono coperte anche le spese per la difesa in caso di richieste di estradizione nei confronti di persone assicurate. È considerata come do-

manda di estradizione qualsiasi rogatoria formale, richiesta, ordine di arresto o altro atto amministrativo che si basa sulla rispettiva legislazione nazionale in materia di estradizione. Previo consenso scritto, per i coniugi, i partner registrati, i partner conviventi nella stessa economia domestica e i figli minorenni della persona assicurata, AXA si fa carico anche delle spese di viaggio opportune e necessarie sostenute in diretta correlazione con la domanda di estradizione.

### C2 Procedura d'inchiesta nei confronti dello stipulante

Se nell'ambito di un'inchiesta penale o amministrativa a carico dello stipulante una persona assicurata viene ascoltata come teste o come persona informata sui fatti, AXA si assume i relativi costi (incl. spese di viaggio), gli oneri per un avvocato incaricato della relativa consulenza o rappresentanza, nonché le spese processuali e giudiziarie addebitate alla persona assicurata.

A tale riguardo, devono risultare adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:

- il primo atto dispositivo che obbliga la persona assicurata a partecipare a un'inchiesta avviene entro il periodo di validità della polizza e viene notificato ad AXA il più presto possibile,
- l'obbligo di collaborazione della persona assicurata deriva dalla sua attività svolta per lo stipulante e deve essere correlato a una possibile violazione di obblighi che a sua volta può comportare come conseguenza una pretesa assicurata,
- non può trattarsi di un'inchiesta che
  - viene condotta del tutto o in parte negli USA o secondo il diritto ivi vigente. Rientrano in questo novenario anche i procedimenti della United States Securities Exchange Commission (SEC),
  - viene condotta nell'ambito di un controllo o di un esame di routine nel quadro delle disposizioni in materia di sorveglianza,
  - si riferisce a una moltitudine di istituti di previdenza per il personale e non a un determinato istituto.
- la persona assicurata non può avanzare alcuna pretesa sotto il profilo legale, statutario o contrattuale ad essere tenuta indenne dallo stipulante, dall'azienda del datore di lavoro o dalle società affiliate di quest'ultima.

### C3 Fornitori di servizi forensi

In presenza di pretese assicurate, AXA copre i costi ragionevoli e opportuni di un fornitore di servizi forensi per l'accertamento della fattispecie effettiva, nonché per la raccolta, l'acquisizione e la presentazione del materiale probatorio necessario per l'adempimento processuale dell'onere di dimostrazione e della prova a carico delle persone assicurate chiamate a rispondere. La scelta e il conferimento dell'incarico al fornitore di servizi forensi devono essere concordati preventivamente con AXA.

#### **C4 Rinuncia all'eccezione della colpa grave**

---

AXA rinuncia al diritto attribuitole dall'art. 14, cpv. 2, della Legge sul contratto di assicurazione (LCA), in base al quale essa può ridurre le prestazioni qualora l'evento sia stato cagionato per colpa grave dell'assicurato.

#### **C5 Pretese avanzate in relazione al contratto di lavoro (employment practices claims)**

---

L'assicurazione copre le pretese avanzate da un candidato o da un collaboratore passato o attuale dello stipulante nei confronti di una persona assicurata, a condizione che si tratti di un danno patrimoniale correlato a una violazione di obblighi, presunta o effettiva, in materia di diritto del lavoro da parte della persona assicurata stessa. In relazione alla presente disposizione, i pregiudizi di natura psichica sono parimenti equiparati a danni patrimoniali.

#### **C6 Costi di reputazione**

---

Qualora l'immagine o la buona reputazione di una persona assicurata vengano danneggiate in modo dimostrabile agli occhi dell'opinione pubblica a causa di un evento assicurato, AXA copre i costi per il ripristino dell'immagine e della buona reputazione della persona assicurata. I costi per il ripristino dell'immagine e della buona reputazione non vengono assunti da AXA se lo stipulante, l'azienda del datore di lavoro o le società affiliate di quest'ultima ritengono indenne la persona assicurata per tali costi, ovvero si sono impegnati a ritenerla indenne. Sono considerate spese per il ripristino dell'immagine e della buona reputazione tutti gli oneri ritenuti necessari e opportuni che, previo consenso scritto da parte di AXA, vengono sostenuti per la prestazione lavorativa di uno specialista indipendente di pubbliche relazioni.

#### **C7 Consulenza psicologica**

---

In presenza di pretese assicurate, AXA si assume le spese opportune sostenute dalla persona assicurata interessata per la necessaria consulenza psicologica, finalizzata alla gestione dello stress da parte di uno psicologo o uno psichiatra riconosciuto. Tali spese vengono assunte da AXA soltanto qualora per dette prestazioni non sussista un diritto legale o di altra natura (ad es. attraverso un'assicurazione malattia o infortuni, un indennizzo da parte del datore di lavoro). Vengono inoltre assunti i costi per un trattamento della durata massima di due anni.

#### **C8 Perdita di documenti fisici**

---

L'assicurazione copre la responsabilità civile derivante dalla distruzione, il danneggiamento o la perdita di documenti fisici di terzi che si trovavano in possesso di un assicurato o di un'altra persona a cui erano stati affidati dall'assicurato stesso.

L'assicurazione è limitata agli oneri e alle spese per il ripristino o il riacquisto. Se la ricostituzione dei documenti viene effettuata dagli assicurati stessi, l'assicurazione copre unicamente le spese in base al prezzo di costo.

#### **C9 Cyber-evento con danno di responsabilità civile**

---

Qualora vengano avanzate pretese nei confronti di persone assicurate nella loro qualità o funzione di organo dello stipulante (responsabilità degli organi), tutte le coperture comprendono anche tutte le violazioni di obblighi, effettive o presunte, riconducibili a un cyber-evento con danno di responsabilità civile.

Per altre pretese avanzate in relazione a un cyber-evento con danno di responsabilità civile, la copertura assicurativa non è operante.

# Parte D

## Sinistro

### D1 Prestazioni

#### D1.1 Risarcimento di pretese giustificate

Nei limiti della copertura assicurativa e della responsabilità civile legale, AXA indennizza l'ammontare che l'assicurato o AXA in qualità di suo assicuratore di responsabilità civile è tenuta a pagare alla persona danneggiata a titolo di risarcimento. AXA può versare l'indennizzo direttamente alla persona danneggiata.

Nei limiti della somma assicurata, AXA si assume i costi in virtù delle disposizioni C1 – C9. Per tali costi trova applicazione per analogia la disposizione A3 concernente la validità temporale.

#### D1.2 Difesa contro le pretese ingiustificate

In caso di eventi coperti dall'assicurazione, AXA si assume la difesa contro le pretese ingiustificate o eccessive avanzate nei confronti di assicurati o di AXA in qualità di loro assicuratore di responsabilità civile.

In caso di pretese ingiustificate avanzate nei confronti di assicurati o di AXA in qualità di loro assicuratore di responsabilità civile in relazione a un danno corporale e/o materiale, AXA si assume parimenti la relativa difesa, a condizione che per tale prestazione non sussista alcun diritto legale o di altra natura (ad es. attraverso un'assicurazione di responsabilità civile per imprese o un'indennizzo da parte del datore di lavoro). Non sussiste alcuna copertura assicurativa per l'indennizzo di pretese giustificate conseguenti a danni corporali e materiali. L'assicurazione copre inoltre anche la difesa contro le pretese ingiustificate derivanti da influenze esterne, quali oscillazioni di valore, perdite di corso e/o cattivo rendimento, come pure da operazioni aleatorie di cui alla disposizione B2 g).

#### D1.3 Anticipo delle spese di difesa

AXA anticipa le spese di difesa in caso di pretese avanzate in relazione con

- la violazione intenzionale delle prescrizioni di legge e delle decisioni delle autorità,
- violazioni di obblighi commesse consapevolmente,
- corruzione attiva o passiva, oppure in altra forma di percepimento illecito di prestazioni

fino al momento in cui le suddette violazioni di obblighi

- vengono sancite da una sentenza passata in giudicato, da una procedura giudiziaria, arbitrale od ordinata da un'autorità, oppure in una conciliazione oppure
- vengono ammesse da un assicurato.

Nel caso di una simile constatazione o di un simile riconoscimento, la copertura assicurativa cessa con effetto retroattivo. I costi fino ad allora anticipati devono essere rimborsati ad AXA.

#### D1.4 Limitazione delle prestazioni

##### D1.4.1 Entità delle prestazioni

Le prestazioni di AXA per tutte le pretese avanzate nei confronti di assicurati e/o di AXA in qualità di loro assicuratore di responsabilità civile e per tutte le ulteriori prestazioni assicurative sono limitate alla somma assicurata indicata nella polizza. Sono ivi compresi interessi di danno e di regresso, spese per ridurre il danno, spese perita-

li, legali, giudiziarie, di mediazione, nonché ulteriori costi (ad es. le indennità ripetibili alla controparte).

Per singoli rischi inclusi nell'assicurazione trova eventualmente applicazione un massimale speciale (somma limitata che rientra nella somma assicurata), debitamente specificato nella polizza o nelle presenti CGA.

Qualora le pretese e i costi per ogni evento o sinistro in serie eccedano la somma assicurata indicata nella polizza, incluse le pretese e le spese in relazione ai rischi per i quali sono stati indicati dei massimali speciali, la prestazione massima corrisposta da AXA a titolo di risarcimento è limitata all'importo della somma assicurata (indennizzo massimo). Dalla somma assicurata o dal massimale speciale viene dedotto l'ammontare della franchigia convenuta.

##### D1.4.2 Garanzia unica

La somma assicurata o il massimale speciale vale come garanzia unica per anno di assicurazione: il relativo importo viene corrisposto al massimo una volta per tutte le pretese avanzate per danni e spese verificatisi nel corso dello stesso anno di assicurazione.

##### D1.5 Limite supplementare per le spese di difesa

Se nell'arco di un anno di assicurazione la somma assicurata risulta completamente esaurita, in caso di un ulteriore sinistro nello stesso anno AXA copre le spese di difesa fino a concorrenza del limite supplementare indicato nella polizza, tuttavia soltanto se tali eventi si sono verificati indipendentemente l'uno dall'altro e non costituiscono parte di uno stesso sinistro in serie. Le spese di difesa vengono riconosciute in ogni caso soltanto in via sussidiaria a eventuali contratti in eccedente al presente contratto e/o a tutti gli indennizzi disponibili provenienti da altri contratti.

##### D1.6 Altre assicurazioni

###### D1.6.1 Sussidiarietà

Se il sinistro dichiarato è coperto parzialmente o integralmente anche da un altro contratto di assicurazione, quest'ultimo è preminente per quanto concerne il versamento delle prestazioni. La presente assicurazione interviene, entro i limiti della propria somma assicurata e delle condizioni da essa previste, solo a titolo sussidiario delle prestazioni che un'altra assicurazione ha già erogato o è tenuta a erogare. Fanno eccezione i contratti di assicurazione che sono stati concordati esplicitamente come contratti eccedenti rispetto a questa polizza.

###### D1.6.2 Prestazione anticipata in caso di doppia assicurazione

Se l'altro assicuratore contesta interamente il proprio obbligo di copertura, fino al momento della valutazione definitiva della copertura AXA si assume le spese per la difesa contro le pretese ingiustificate o eccessive. L'assicurato ha l'obbligo di collaborare con AXA, affinché possa essere eseguita una valutazione definitiva della copertura. Se successivamente risulta che le pretese in questione non sono assicurate ai sensi del presente contratto, l'assicurato che ne ha usufruito deve rimborsare le spese interne ed esterne assunte a titolo temporaneo da AXA.

---

**D1.7 Spese in caso d'urgenza**  
Qualora in caso d'urgenza non risulti dimostrabilmente possibile ottenere preventivamente in modo ragionevole il consenso scritto di AXA per l'assunzione delle spese per la difesa contro una pretesa, AXA accorda il proprio assenso con effetto retroattivo. L'assicurato deve tuttavia informare immediatamente AXA e delegarle l'ulteriore gestione del sinistro.

---

**D1.8 Richieste imminenti**  
Qualora gli assicurati o AXA in qualità di loro assicuratore di responsabilità civile siano esposti alla seria imminenza di una pretesa assicurata, AXA si fa carico anche dei costi per la preparazione alla difesa, laddove ciò appaia opportuno e adeguato.

---

**D1.9 Costi interni per la liquidazione del sinistro**  
I costi interni sostenuti da AXA per la liquidazione del sinistro non vengono dedotti dalla somma assicurata, né tantomeno computati ai fini della determinazione della franchigia. Sono considerati costi interni esclusivamente i costi che AXA sostiene per i suoi dipendenti.

---

## D2 Franchigia

---

**D2.1 Per evento**  
L'assicurato sopporta per ogni sinistro la franchigia che è indicata nella polizza. Ai singoli rischi si applica un'eventuale franchigia speciale specificata nella polizza. La franchigia per i danni patrimoniali si applica anche per la copertura dei costi di cui alle disposizioni C1-C9 nonché di ulteriori costi come ad es. per la difesa contro le pretese ingiustificate. Ciò vale indipendentemente dal fatto che le pretese vengano avanzate nei confronti di un assicurato e/o di AXA in qualità di suo assicuratore di responsabilità civile.

---

**D2.2 Presenza di più coperture**  
Se, in caso di sinistro, vengono fatte valere più coperture che prevedono una franchigia identica, l'assicurato dovrà sopportare la franchigia una sola volta. Se queste coperture prevedono franchigie diverse, l'assicurato dovrà sopportare al massimo la franchigia più elevata fra tutte quelle pattuite.

---

**D2.3 Rimborso**  
Di regola la franchigia deve essere assunta dall'assicurato. Se AXA paga l'indennizzo direttamente alla persona danneggiata senza deduzione preventiva della franchigia, l'assicurato dovrà rimborsare tale franchigia ad AXA rinunciando a qualsiasi obiezione. Lo stesso vale se AXA paga direttamente i costi per il coinvolgimento di terzi (ad es. esperti, avvocati o tribunali).

---

**D2.4 Presenza di prescrizioni legali**  
Qualora una disposizione di legge preveda una franchigia di diverso importo rispetto a quanto indicato sulla polizza, trova applicazione la franchigia disposta dalla legge.

---

## D3 Avviso di sinistro e obblighi d'informazione

---

**D3.1 Notifica del sinistro**  
Al verificarsi di un evento le cui probabili conseguenze potrebbero interessare l'assicurazione e per il quale le pretese di risarcimento avanzate potrebbero superare l'ammontare della franchigia, l'assicurato deve darne avviso ad AXA il prima possibile e comunque al più tardi quando la richiesta sia già stata avanzata ai sensi della disposizione A3.2. Se una persona danneggiata si rivolge direttamente ad AXA, questa informa l'assicurato. Se si verifica un evento che potrebbe riguardare l'assicurazione, in seguito al quale viene promossa un'inchiesta di polizia, un procedimento penale o amministrativo contro l'assicurato, questo ha l'obbligo di avvisare AXA il prima possibile.

---

**D3.2 Obblighi d'informazione in caso di sinistro**  
L'assicurato è tenuto, in ogni momento, il prima possibile e a sue spese, a fornire ad AXA o metterla al corrente di tutte le informazioni, documenti, dati, atti ed elementi di prova riguardanti il sinistro, nonché a trasmetterle tutti gli atti ufficiali o giudiziari come citazioni, disposizioni, comunicazioni, sentenze ecc. L'assicurato ha inoltre l'obbligo, senza attendere una esplicita richiesta, di fornire ad AXA qualsiasi altra informazione sul sinistro e metterla al corrente di tutti i provvedimenti presi dalla persona danneggiata.

---

## D4 Trattamento del sinistro

---

**D4.1 Assunzione del trattamento del sinistro**  
AXA si fa carico del trattamento del sinistro solo se le pretese avanzate superano la franchigia e la somma assicurata non è stata ancora esaurita. AXA è autorizzata a occuparsi del trattamento del sinistro anche se le pretese avanzate non superano l'ammontare della franchigia. AXA conduce a proprie spese le trattative con la persona danneggiata e, pertanto, rappresenta l'assicurato. Il modo in cui AXA liquida le pretese della persona danneggiata è vincolante per l'assicurato. AXA ha il diritto di rinunciare a un trattamento proprio del sinistro. In questo caso AXA comunica per iscritto all'assicurato che esso può procedere, di concerto con AXA stessa, a designare un legale. AXA può rifiutare il legale scelto dall'assicurato soltanto in casi motivati (ad es. mancata indipendenza, conflitto d'interessi, onorario eccessivo). Gli ulteriori obblighi e doveri in caso di sinistro restano invariati.

---

**D4.2 Obblighi in caso di sinistro**  
L'assicurato è tenuto a sostenere AXA a proprie spese nel trattamento del sinistro. Ciò vale in modo particolare per l'accertamento della fattispecie e del danno nonché per la difesa contro le pretese avanzate. L'obbligo di assistenza sussiste anche in caso di processo nonché nel caso in cui le pretese vengano avanzate nei confronti di AXA in qualità di suo assicuratore di responsabilità civile.

---

**D4.3 Processo**  
Se non viene raggiunta un'intesa con la persona danneggiata e questa procede per via giudiziaria, trova applicazione quanto segue:

**D4.3.1 Azione legale nei confronti di un assicurato**  
Di concerto con l'assicurato, AXA designa il legale del processo, stabilisce la strategia processuale e le relative modalità di definizione (riconoscimento della richiesta,

transazione o sentenza) e adotta tutte le ulteriori misure processuali. Sotto questo profilo, AXA rappresenta pertanto l'assicurato. AXA si assume le spese processuali e legali a carico dell'assicurato, ed è autorizzata a concludere un accordo sull'onorario con il legale del processo. Ad AXA spetta un eventuale rimborso delle indennità ripetibili alla controparte assegnate all'assicurato, ad eccezione delle indennità attribuite a quest'ultima e destinate a coprire le spese personali.

**D4.3.2 Azione legale nei confronti di AXA**

AXA designa il legale del processo, stabilisce la strategia processuale e le relative modalità di definizione (riconoscimento della richiesta, transazione o sentenza) e adotta tutte le ulteriori misure processuali. AXA si assume le spese giudiziarie e legali entro i limiti delle prestazioni assicurate. AXA informa a ciclo continuo l'assicurato sull'andamento del procedimento.

**D4.3.3 Azione legale nei confronti di un assicurato e di AXA**

AXA, se possibile e previa consultazione con l'assicurato, designa il legale del processo che assumerà la rappresentanza della persona assicurata e di AXA. Per il resto trovano applicazione le disposizioni D4.3.1 e D4.3.2.

---

**D4.4 Avvisi e dichiarazioni**

In caso di sinistro, AXA è autorizzata a recapitare gli avvisi e le dichiarazioni relativi a tutte le persone assicurate esclusivamente all'ultimo indirizzo dello stipulante; questa procedura ha valore giuridico.

---

**D5 Buona fede contrattuale**

Gli assicurati sono tenuti alla buona fede contrattuale. Senza un consenso preventivo da parte di AXA, devono astenersi da qualsiasi trattativa diretta con la persona danneggiata, né hanno facoltà di riconoscere alcuna responsabilità o pretesa, concludere accordi transattivi e corrispondere indennizzi. Senza l'assenso preventivo di AXA, essi non possono cedere le pretese di copertura.

---

**D6 Regresso contro gli assicurati**

AXA ha diritto di regresso contro l'assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre le sue prestazioni secondo le disposizioni del contratto di assicurazione o della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

---

**D7 Prescrizione relativa al contratto di assicurazione**

Le pretese derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono cinque anni dopo l'insorgere del fatto su cui è fondato l'obbligo di prestazione da parte di AXA.

## Parte E

### Definizioni

#### E1 Azienda del datore di lavoro

Persona fisica o giuridica designata come ditta fondatrice dello stipulante, secondo l'atto di fondazione in vigore, nonché qualsiasi altra azienda ad essa affiliata mediante contratto di adesione. Questa definizione si applica per analogia anche a uno stipulante costituito come società cooperativa o ente di diritto pubblico.

#### E2 Cyber-evento con danno di responsabilità civile

Si configura come un attacco intenzionale da parte di terzi al sistema IT dello stipulante, con conseguente danneggiamento dei sistemi IT o dei dati elettronici di altri terzi. La causa di un cyber-evento con danno di responsabilità civile deve essere imputabile a un programma nocivo, un attacco di hacker o un attacco Denial of Service attraverso le reti informatiche o supporti dati digitali.

#### E3 Istituto di previdenza per il personale

Si tratta di un ente di diritto svizzero avente la forma giuridica di una fondazione o di una cooperativa di diritto privato, oppure come persona giuridica indipendente di diritto pubblico, che fornisce prestazioni previdenziali e sottoposta alle disposizioni in materia di sorveglianza, conformemente all'art. 61 e segg. della Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

È considerato come istituto di previdenza per il personale anche qualsiasi altro ente previdenziale costituito dall'azienda del datore di lavoro a favore dei propri dipendenti e dei rispettivi familiari, avente la forma giuridica di una fondazione o di una cooperativa o di un ente indipendente di diritto pubblico.

#### E4 Violazione di obblighi

Qualsiasi azione od omissione illecita, effettiva o presunta, commessa da un assicurato nello svolgimento di un'attività assicurata.

#### E5 Sinistro in serie

a) La totalità dei danni coperti dall'assicurazione, riguardanti pratiche diverse dovute alla stessa causa, nonché le conseguenze di più violazioni di obblighi riguardanti la stessa pratica, sono considerate come formanti un unico e medesimo sinistro (sinistro in serie). A tale effetto il numero delle persone danneggiate, di coloro che avanzano pretese o degli aventi diritto è irrilevante (ad es. uguale tipo di trasgressione di direttive interne in qualità di organo; ripetuta omissione della compilazione del bilancio annuale; ripetuta

violazione delle stesse disposizioni di legge; nel quadro della delega dei compiti inerenti la gestione di una società vengono violati diversi obblighi di sorveglianza da parte di un organo),

- b) Ai sensi della presente disposizione si considerano dovuti alla stessa causa tutti i sinistri riconducibili alle stesse o ad analoghe violazioni di obblighi,
- c) La stessa circostanza ai sensi della presente disposizione si configura laddove esistono diverse fattispecie reciprocamente collegate che, secondo il loro legame oggettivo, possono essere considerate solo nel loro insieme e quindi come un'unità.

#### E6 Società affiliata

Società in cui l'azienda del datore di lavoro detiene direttamente o indirettamente

- a) una quota azionaria con diritto di voto di oltre il 50% oppure
- b) una quota azionaria con diritto di voto compresa tra il 5 e il 50% e può dimostrare di esercitare un'influenza preponderante sulla gestione degli affari dell'altra società.

Sono inoltre considerate come società affiliate solo quelle che hanno la loro sede in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

#### E7 Danni patrimoniali

Danni pecuniari che non sono conseguenti né a danno corporale né a danno materiale e non considerati come danni consequenziali diretti o indiretti di danni corporali o materiali. Per danno corporale si intende: la morte, il ferimento o altro danno alla salute di persone, compresi i pregiudizi patrimoniali e le perdite di reddito che ne derivano. Per danno materiale si intende: la distruzione, il danneggiamento o la perdita di cose, compresi i pregiudizi patrimoniali e le perdite di reddito che ne derivano alla persona danneggiata. L'uccisione, il ferimento o altri danni alla salute di animali, nonché la loro perdita, sono parificati ai danni materiali.

Sono tuttavia considerati danni patrimoniali anche i danni corporali o materiali arrecati a terzi, nella misura in cui non si tratti del risarcimento degli stessi, bensì di una pretesa di responsabilità civile di organo societario avanzata in questo contesto dallo stipulante nei confronti di una persona assicurata. Le spese per la prevenzione dei danni non sono considerate come danni patrimoniali.

#### E8 Assicurati

L'assicurazione è prestata per:

- a) le persone assicurate
- b) lo stipulante



## **E9 Persone assicurate**

L'assicurazione copre tutti i precedenti, attuali e futuri

a) membri del consiglio di fondazione (dell'amministrazione di cooperative o dell'organo supremo di un ente indipendente di diritto pubblico) e della direzione, dei comitati di amministrazione, d'investimento, di previdenza e dei pensionati dello stipulante,

b) responsabili della tesoreria e altri dipendenti dello stipulante,

c) membri del consiglio di amministrazione e della direzione e i dipendenti dell'azienda del datore di lavoro (incl. relative società affiliate), nella misura in cui dette persone svolgano funzioni o compiti o si assumano obblighi e responsabilità connessi alla gestione dello stipulante,

nonché le pretese avanzate dalle seguenti persone in seguito a violazione di obblighi da parte delle persone assicurate di cui alle precedenti litt. a)-c):

d) i coniugi, i partner registrati e i partner conviventi nella stessa economia domestica delle persone assicurate, a condizione che essi, in qualità di partner conviventi, siano chiamati a rispondere di violazioni di obblighi commesse dalle persone assicurate stesse,

e) gli eredi e i rappresentanti legali (tutori, amministratori della successione) delle persone assicurate, a condizione che essi siano chiamati a rispondere di violazioni di obblighi commesse dalle persone assicurate prima del loro decesso, della perdita della capacità civile, dell'insolvenza o del fallimento.

La copertura assicurativa non è operante per atti od omissioni commessi autonomamente da coniugi, partner registrati, eredi e rappresentanti legali.

Non sono considerate persone assicurate:

- i revisori esterni e i componenti dell'ufficio di revisione dello stipulante,
- persone che operano come periti in materia di previdenza professionale per conto dello stipulante,
- gerenti, amministratori, agenti, avvocati e altri consulenti nonché gestori patrimoniali esterni che non sono in rapporto di lavoro con l'azienda del datore di lavoro o con una sua società affiliata, oppure con lo stipulante,
- commissari, amministratori di fallimento, liquidatori incaricati dall'autorità di vigilanza.

## **E10 Anno di assicurazione**

Per anno di assicurazione si intende il periodo di tempo in base al quale viene calcolato il premio, il quale si estende dalla data di esigibilità del premio annuo fino alla data di scadenza che precede quella di esigibilità del premio successivo. Ai fini della determinazione di detto periodo, non si tiene conto di eventuali pagamenti rateali pattuiti.

## **E11 Stipulante**

Fondazione o cooperativa di diritto privato, oppure ente autonomo di diritto pubblico, che risulta nella polizza come stipulante.



## **Notificare un sinistro?**

È possibile notificare un sinistro online, in modo semplice e rapido, all'indirizzo:

**[AXA.ch/dichiarazione-sinistro](https://www.axa.ch/dichiarazione-sinistro)**

AXA  
General-Guisan-Strasse 40  
Casella postale 357  
8401 Winterthur  
AXA Assicurazioni SA

AXA.ch  
[myAXA.ch](https://www.myaxa.ch) (portale clienti)